

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5470 del 03/11/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di autolavaggio della Ditta "KERA WASH di Francioso Marco" - comune di Castellarano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5636 del 02/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 16318/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di autolavaggio della Ditta **"KERA WASH di Francioso Marco"** - comune di **Castellarano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"KERA WASH Di Francioso Marco"**, avente sede legale e stabilimento nel comune di Castellarano in via Campiano 2/3, acquisita da Arpae al PG/85666 del 31/05/2021, e la documentazione integrativa acquisita da Arpae ai PG/115658 del 23/07/2021 e al PG/165981 del 27/10/2021, relative all'acquisizione dei titoli ambientali per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio e per il rumore;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda è stata presentata per un punto di scarico S1 in pubblica fognatura in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti dall'attività di autolavaggio;

Visto che è presente un secondo separato punto di scarico in pubblica fognatura nel quale confluiscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici a servizio della stazione di autolavaggio che, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del SII ed ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.;

Visto inoltre che nel piazzale di ingresso al sito, a monte idraulica dell'impianto di autolavaggio, è presente una griglia di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale in comune con altre attività, e che tali acque non sono soggette alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005;

Acquisito il nulla-osta del Comune di Castellarano in data 08/10/2021 al PG/155242, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT018603-2021-P del 21/09/2021;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto di autolavaggio della Ditta "**KERA WASH DI FRANCIOSO MARCO**" ubicato nel comune di **Castellarano** – **Via Via Campiano n.2/3**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

La Ditta svolge attività di autolavaggio. Il piazzale complessivo su cui insiste l'attività è di circa 700mq.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico (S1), in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e da un lavandino a servizio dell'attività di lavaggio per il risciacquo di pedane e attrezzature per la pulizia.

Le acque reflue industriali che si generano dall'attività sono trattate da un impianto costituito da una sezione di decantazione e dissabbiatura e da un disoleatore.

A valle idraulica dell'impianto di depurazione, prima dello scarico in pubblica fognatura, è presente un pozzetto di ispezione e prelievo.

I reflui domestici, provenienti dai servizi igienici di pertinenza dell'autolavaggio, recapitano in pubblica fognatura tramite un secondo punto di scarico. Tali reflui non sono oggetto della presente autorizzazione in quanto, lo scarico è sempre ammesso, nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06.

Nell'area di piazzale di ingresso all'autolavaggio, a monte idraulica dell'impianto di autolavaggio e della relativa griglia di raccolta delle acque, adducente all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali generate dall'attività di lavaggio stessa, è presente una griglia di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale in comune con altre attività, che confluiscono in pubblica fognatura. Per tali acque di piazzale non è previsto il trattamento ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la tavola n.1 datata 22/04/2021.

Prescrizioni:

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1500 mc**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **8 mc**.
3. Gli effluenti in oggetto, al punto di controllo individuato per lo scarico finale S1, devono rispettare i limiti fissati alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. II pozzetto di ispezione a monte idraulica dello scarico S1 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dall'attività svolta;
10. I manufatti a servizio della rete fognaria adducente alla pubblica fognatura devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica o inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3;

Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Valutazione di impatto acustico.

Dalla Valutazione d'impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.8 della L.Q. 447/95, e datata 30/06/2021, si evince che i livelli di rumorosità risultano inferiori ai limiti associati alla zona e che l'attività è conforme alle prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia di inquinamento acustico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.